



SENT. n. 69/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori Magistrati

ROSATI dott.ssa Emma

Presidente

BENIGNI dott. Alessandro

Consigliere

DEL POZZO dott.ssa Adriana

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto, iscritto al n. 21436 del registro di segreteria, nei confronti dell'agente contabile sig.ra STEFANIA FRANCHELLI, nata a Loano il 29.3.1970, proprietaria dell'unità immobiliare destinata a locazioni brevi sita in Loano, Corso Europa n. 15, struttura ricettiva denominata "Corso Europa 15/18", la quale sta in giudizio personalmente;

Vista la relazione del magistrato istruttore n. 418/2023;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 13.6.2024, il relatore, dott.ssa Adriana Del Pozzo e il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Simona Desi.

Ritenuto in

FATTO

1. Con relazione n. 418/2023, il magistrato istruttore, a seguito dell'esame del

	conto giudiziale n. 45107, relativo alla riscossione e al versamento dell'impo-	
	sta di soggiorno, nel periodo 1.1.2018-31.12.2018, da parte della sig.ra Stefa-	
	nia Franchelli, in qualità di esercente la struttura ricettiva "Corso Europa	
	15/18", lo ha sottoposto all'esame collegiale ai soli fini della declaratoria di	
	irregolarità e dell'eventuale successivo scarico del contabile a causa della	
	sua lacunosità, in quanto non riportante in modo congruente il carico e lo sca-	
	rico e perciò non consentendo di evincere se sia stata versata o meno l'intera	
	imposta di soggiorno e di escludere eventuali responsabilità. È stata, inoltre,	
	rilevata l'assenza di bollettari o ricevute, non trasmessi.	
	2. L'agente contabile ha depositato una propria relazione nella quale, premesso	
	di aver riscosso l'imposta di soggiorno dai propri locatari e di averla versata,	
	presentando all'Ente locale impositore la dichiarazione annuale 2018, corre-	
	data del conto della gestione e della copia del bonifico effettuato, contesta che	
	l'incompleta compilazione del conto, che motiva con l'assenza di chiare indi-	
	cazioni al riguardo, essendo stato il 2018 il primo anno di applicazione del	
	tributo, abbia precluso la verifica dell'integrale versamento del riscosso e im-	
	pedido di escludere eventuali sue responsabilità. Ciò, in considerazione dell'av-	
	venuta parifica da parte dell'Amministrazione comunale.	
	Unitamente alla propria relazione, la medesima ha depositato copia della do-	
	cumentazione già presentata all'Ente locale impositore, chiedendo di <i>"valutare</i>	
	<i>il caso in maniera benevola e di chiudere la pratica prima dell'udienza, an-</i>	
	<i>nullando la convocazione"</i> .	
	3. Con atto del 20.5.2024, la Procura Regionale, preliminarmente dedotta la	
	persistente giurisdizione della Corte dei conti, esprime l'avviso che il conto	
	giudiziale debba <i>"comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere,</i>	
	2	

	<i>l'introito, l'esito e la rimanenza"</i> (secondo la previsione degli artt. 616 e 621	
	del R.D. 23.5.1924, n. 827) e che, di conseguenza, sia necessario lo stesso in-	
	dichi non solo le entrate riscosse a titolo di imposta di soggiorno e versate al	
	Comune (gestione di cassa), ma anche quelle che, ai sensi del relativo regola-	
	mento comunale, risultano da riscuotere in base all'entità capitaria del tributo	
	e alle effettive presenze dei clienti nella struttura, tenuto conto delle eventuali	
	esenzioni ed agevolazioni (conto "di diritto"). Alla stregua di siffatte argomen-	
	tazioni, il conto oggetto dell'odierno esame sarebbe stato presentato in una	
	forma tale da non consentire l'emersione della consistenza di cassa necessaria	
	ai fini della corretta compilazione del conto giudiziale. L'irregolare compila-	
	zione del modello 21 non consentirebbe di verificare la correttezza del calcolo	
	dell'imposta e, quindi, se essa sia stata versata, o meno, per intero.	
	Il Requirente rassegna, perciò, le seguenti conclusioni <i>"Voglia Codesta Ecc.</i>	
	<i>ma Corte, in via principale, dichiarare non regolare il conto n. 45107 e ordi-</i>	
	<i>nare all'agente contabile di redigere nuovamente il conto della riscossione</i>	
	<i>dell'imposta di soggiorno, comprensivo della determinazione del tributo ac-</i>	
	<i>certato"</i> .	
	4. All'odierna udienza, il P.M. ha confermato le conclusioni sopra riportate,	
	mentre la sig.ra Franchelli non è comparsa.	
	All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio verte sulla regolarità del conto n. 45107, compilato dalla	
	sig.ra Franchelli, agente contabile esterno del Comune di Loano quale proprie-	
	taria dell'immobile, adibito a locazioni brevi, sito in Loano, Corso Europa n.	
	15, onerata della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno	
	3	

		dovuta dai conduttori.	
		2. Preliminarmente, il Collegio ritiene di doversi brevemente soffermare sull'ammissibilità della relazione presentata personalmente dall'agente contabile, della quale non può fondatamente dubitarsi atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 148 c.g.c., (<i>Udienza di discussione</i>), infatti, <i>“l'agente contabile può svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale.”</i>	
		3. Ancora in via preliminare, è necessario vagliare la richiesta della sig.ra Franchelli di <i>“valutare il caso in maniera benevola e di chiudere la pratica prima dell'udienza, annullando la convocazione”</i> .	
		Tale istanza, del tutto irrituale, si appalesa inammissibile.	
		Al riguardo ci si limita a sottolineare che, secondo il disposto dell'art. 140, comma 3, c.g.c., <i>“Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio”</i> ; tale deposito rappresenta il primo atto di un procedimento giurisdizionale contabile che, all'esito della fase istruttoria espletata dal magistrato cui è assegnato l'esame del conto, può concludersi in forma abbreviata con l'approvazione dello stesso mediante decreto di discarico emesso dal Presidente della sezione giurisdizionale competente, allorché questi e il Pubblico Ministero abbiano condiviso la relativa proposta formulata dal giudice designato ovvero con una pronuncia collegiale, che interviene all'esito dell'udienza dibattimentale, tra l'altro, nei casi in cui il giudice designato non abbia, come nel caso odierno, proposto il discarico.	
		Fin dal 1975, la Corte Costituzionale ha affermato che <i>“É principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua</i>	
		4	

gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere. Se la giurisdizione contabile non avesse tale carattere non potrebbe assolvere alla sua obbiettiva funzione di garanzia ed è per questo che nel nostro sistema l'obbligo del rendiconto giudiziale (salvo deroghe temporanee ed eccezionali per i conti consuntivi degli enti locali tassativamente disposte con leggi per il periodo bellico e post-bellico fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953) ha trovato costante applicazione” (Corte cost. n. 114/1975). Ancora il giudice delle leggi ha statuito che “il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico (...) non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese” (Corte cost. n. 292/2001).

Dal carattere necessario del giudizio di conto, discende la necessità di una pronuncia giudiziale sul conto medesimo e l’inammissibilità di una definizione extraprocessuale.

4. La possibilità, per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio

	territorio è prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14.3.2011, n.	
	23 (<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>).	
	Trattasi di un'imposta di scopo, in quanto il relativo gettito è destinato a finan-	
	ziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strut-	
	ture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni cultu-	
	rali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché - a decor-	
	rere dall'entrata in vigore della legge 30.12.2023, n. 213 (<i>Bilancio di previ-</i>	
	<i>sione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il trien-</i>	
	<i>nio 2024-2026</i>), il cui art. 1, comma 493, ha modificato l'ultimo periodo del	
	citato comma 1 - <i>“i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei ri-</i>	
	<i>fiuti”</i> .	
	4.1. Il decreto-legge 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge	
	21.6.2017, n. 96, ha previsto l'imposta di soggiorno anche per le c.d. “locazioni	
	brevi”, come definite dall'art. 4, comma 1, con riferimento ai “ <i>contratti di lo-</i>	
	<i>cazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi</i>	
	<i>inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di bianche-</i>	
	<i>ria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio</i>	
	<i>di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di</i>	
	<i>intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telemati-</i>	
	<i>tici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che</i>	
	<i>dispongono di unità immobiliari da locare”</i> . Il successivo comma 5-ter	
	dell'art. 4, introdotto dalla legge di conversione, già disponeva che: “ <i>il sog-</i>	
	<i>getto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel paga-</i>	
	<i>mento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento</i>	
	<i>dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo</i>	
	6	

2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, 16° comma, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”

4.2. La mancata emanazione del regolamento statale recante la normativa generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 del citato art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ne legittima la disciplina da parte dei regolamenti comunali, adottati ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), come previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma 3.

4.3. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno adottato dal Comune di Loano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6.12.2017, modificato con deliberazione n. 54 del 30.12.2020, qualifica “*responsabili degli obblighi tributari*” il gestore della struttura ricettiva e, relativamente alle locazioni brevi, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dello stesso e l'eventuale rappresentante fiscale (art. 4), stabilisce a carico dei suddetti responsabili puntuali obblighi (artt. 7, 8, 10) e prevede sanzioni amministrative pecuniarie per il caso della loro violazione (art. 11).

4.4. Con sentenza n. 22/2016/QM del 22.9.2016, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno formulato il principio di diritto che “*i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti*

	<i>dall'art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del river-</i>	
	<i>samento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro</i>	
	<i>che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, te-</i>	
	<i>nuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.</i>	
	4.5. L'art. 180, comma 3, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34 (c.d. “decreto ri-	
	lancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77 ha ag-	
	giunto all'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 il comma 1-ter, poi integrato dall'art.	
	25, comma 3-bis, del decreto-legge 22.3.2021, n. 41, convertito, con modifi-	
	cazioni, dalla legge 21.5.2021, n. 69.	
	La novella normativa ha attribuito ai gestori delle strutture ricettive la qualifica	
	soggettiva di “responsabili del pagamento dell'imposta”, già prevista per chi	
	incassa i canoni o i corrispettivi delle locazioni brevi o interviene nel paga-	
	mento degli stessi, riconoscendo a tutti i predetti soggetti il “diritto di rivalsa	
	sui soggetti passivi”, ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 (<i>Dispo-</i>	
	<i>sizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>), della pre-	
	sentazione in via telematica della dichiarazione annuale nonché degli “ulteriori	
	adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.	
	L'art. 5-quinquies del decreto-legge 21.10.2021, n. 146 (<i>Misure urgenti in ma-</i>	
	<i>teria economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili</i>) con-	
	vertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2021, n. 215, inserito dalla legge	
	di conversione e rubricato “ <i>Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'ar-</i>	
	<i>ticolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> ”, ha disposto che “ <i>Il</i>	
	<i>comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai</i>	
	<i>sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento</i>	
	<i>dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di</i>	
	8	

rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”.

5. Così tratteggiato il quadro normativo di riferimento, deve essere in primo luogo affermata, in via pregiudiziale, la persistenza della giurisdizione di questa Corte con particolare riferimento all’ammissibilità di qualificare “agenti contabili”, quali riscuotitori dell’imposta di soggiorno, i gestori delle attività ricettive turistiche anche successivamente all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e della norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 5-*quiquies* del decreto-legge n. 146 del 2021.

Ciò per le motivazioni ampiamente illustrate da questa Sezione con sentenza n. 9 dell’8.2.2024, alle quali si rinvia ai sensi dell’art. 17 dell’Allegato 2 al Codice di giustizia contabile. Per quanto concerne, più specificamente, gli obblighi di rendicontazione incombenti su tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico, tra i quali vanno annoverati gli esattori dei tributi, si rimanda invece alla sentenza di questa Sezione n. 21 del 20.3.2024.

6. Può, dunque, procedersi all’esame del conto deferito al Collegio.

In generale, il conto giudiziale “*si sostanzia nel documento contabile contenente la dimostrazione numerica descrittiva degli atti e dei fatti gestionali, per le entrate (carico) e per le uscite (scarico), al fine di determinare la sfera di responsabilità restitutoria dell’agente contabile nei confronti dell’amministrazione*” (Sez. Liguria, n. 60/2023). Oggetto dell’esame giudiziale è il conto dell’agente contabile da intendere “*non come mero <atto>, ma come strumento che consente di accedere al <rapporto gestorio>, al fine di accertare la posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione sulla base della*

	<i>documentazione probatoria inerente all'attività svolta”</i> (Id. ult. cit. e giurisprudenza ivi citata).	
	Il conto n. 45107 è effettivamente compilato in modo irregolare, poiché riporta esclusivamente gli importi riscossi e non anche quelli versati, non consentendo dunque, in prima battuta, di verificare la correttezza dei versamenti e conseguentemente la sussistenza di eventuali responsabilità.	
	6.1. Con il proprio scritto difensivo, la sig.ra Franchelli ha depositato la dichiarazione annuale 2018, corredata del conto della gestione e della copia del bonifico effettuato in favore del Comune di Loano, rimarcando, a sostegno delle proprie ragioni, l'avvenuta parificazione da parte dell'Amministrazione comunale.	
	Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno precisare che, come chiarito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con delibera n.4/2020/CONS, <i>“La <parificazione> è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione”, e costituisce un adempimento propedeutico a quello volto ad instaurare il giudizio di conto e ad esso strettamente correlato, “anche perché solo il deposito del conto, parificato, <costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio> (art. 140, co. 3 c.g.c.)”.</i>	
	La parificazione del conto è dunque l'indispensabile condizione per il deposito del conto e per l'instaurazione del relativo giudizio ma non può surrogarsi a quest'ultimo, il quale è volto a verificare i rapporti di dare e avere tra l'agente contabile e l'Amministrazione e il risultato finale di tali rapporti.	
	Tale verifica non può essere sostituita dalla mera parificazione, di per sé insufficiente ad accertare la legittimità della gestione.	
	10	

6.2. In assenza di bollettari o ricevute, resta, quindi, sfornito di prova - della

quale era onerata l'agente contabile, ai sensi dell'art. 194 del r.d. n. 827 del

23.5.1924 (Sez. Liguria, n. 2/2022) - l'integrale versamento del riscosso.

6.3. La lacunosità e l'irregolarità nella contabilizzazione non conducono, tut-

tavia, a determinare un debito a carico dell'agente, dal momento che allo stato

non consta un ammanco in senso tecnico, produttivo di un danno per l'Ente e

di un consequenziale obbligo di ristoro, sussistendo, quindi, i presupposti per

poter pronunciare il relativo discarico.

Deve, tuttavia, dichiararsi l'irregolarità del conto oggetto di disamina.

Questa Sezione ha già osservato al riguardo che *“La responsabilità contabile,*

quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbliga-

zioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica

pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. respon-

sabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale ele-

mento indefettibile la verifica di un danno a carico delle finanze pubbli-

che. A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia

contabile, a mente del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, li-

quida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da ri-

prendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione

contabile. Sulla distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non rego-

larità questa Corte si è ripetutamente espressa, osservando che il non disca-

rico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere

condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla

mera inosservanza di requisiti formali del conto (Sez. II, n. 256/2020). Per-

tanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del conto non ne

preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura non formale (Sez. Liguria, n. 78/2023; Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008)". (Cfr., Sez. Liguria, n. 101/2023).

7. Il Collegio ritiene, infine, di non accogliere le conclusioni del Pubblico Ministero nella parte in cui si chiede di *"ordinare all'agente contabile di redigere nuovamente il conto della riscossione dell'imposta di soggiorno, comprensivo della determinazione del tributo accertato"*.

Al riguardo si rinvia, ancora alla stregua del citato art. 17 dell'Allegato 2 al Codice di giustizia contabile, alle motivazioni espresse nella già menzionata sentenza di questa Sezione n. 21/2024, la quale ha affermato che il conto giudiziale dell'imposta di soggiorno deve essere presentato alla stregua del modello 21 approvato con d.P.R. n. 194/1996 e che nel medesimo non è necessario indicare anche la voce relativa all'accertamento delle entrate da riscuotere, osservando che eventuali omesse esazioni dell'imposta dovuta nell'annualità di riferimento, attenendo alla sfera tributaria, sono estranee alla giurisdizione di questa Corte.

8. Un'ultima notazione riguarda gli obblighi incombenti sull'ente locale nell'ambito del complesso procedimento di formazione del conto da depositare presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.

Nel caso di specie, nella relazione n. 418/2023, il Magistrato istruttore ha riferito che, in esito a propria richiesta, il 29.12.2020 l'Ente locale ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1083/2020 (con la quale è stata integrata la

	determinazione di parifica n. 259/2019) e la relazione del Revisore al Rendi-	
	conto 2018 (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del	
	29.4.2019). Nella stessa data del 29.12.2020 l'Amministrazione ha poi inviato	
	la relazione integrativa del Revisore.	
	Al riguardo, si ritiene di dover richiamare il dovere dei funzionari responsabili	
	delle competenti strutture comunali e degli organi di controllo interno di pro-	
	cedere ad una scrupolosa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi con-	
	cernenti la gestione dell'imposta di soggiorno e, dunque, della corretta compi-	
	lazione dei relativi conti giudiziali da parte dei soggetti a ciò tenuti.	
	9. La natura processuale del giudizio di conto impone la statuizione sulle spese.	
	Nelle ipotesi di fissazione dell'udienza di discussione si applicano, infatti, tutti	
	i principi della giurisdizione contenziosa con conseguente operatività del det-	
	tato generale dell'art. 31 c.g.c. (con l'esclusione della disposizione del secondo	
	comma, concernente i soli giudizi di responsabilità).	
	Nel caso oggi all'esame deve essere valorizzata la circostanza che non constino	
	ammanchi forieri di danno per l'Erario.	
	In continuità con la giurisprudenza di questa Sezione, pertanto, <i>“le spese pos-</i>	
	<i>sono essere compensate, giusta Corte cost. n. 77/2018, in considerazione della</i>	
	<i>manca di un danno risarcibile”</i> (sentenza n. 100/2023).	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA IL DISCARICO	
	dell'agente contabile FRANCHETTI Stefania, in qualità di proprietaria	
	dell'unità immobiliare destinata a locazioni brevi sita in Loano, Corso Europa	
	13	

n. 15, struttura ricettiva denominata “Corso Europa 15/18”, nei termini di cui
in motivazione,

DICHIARA L'IRREGOLARITA'

del conto n. 45107, relativo alla riscossione e gestione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Adriana Del Pozzo)

(Emma Rosati)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15 luglio 2024
per Il Direttore della Segreteria
Il Funzionario Amm.vo
(Dott. Luca Ughetti)
F.to digitalmente